

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
92/C 139/01	ECU — Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu per il mese di giugno 1992.....	1
92/C 139/02	Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci) .....	3
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
<b>Commissione</b>		
92/C 139/03	Proposta di decisione del Consiglio relativa a un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati .....	4
92/C 139/04	Proposta di direttiva del Consiglio sul rilascio e esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, esplorazione e estrazione di idrocarburi .....	12
<hr/>		
<i>III Informazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
92/C 139/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.220 — Bibby/Finanz-auto) .....	17

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
92/C 139/06	Comunicazione relativa ad un invito aperto a presentare proposte di progetto nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali (settori 1 e 2) Brite/EuRam II .....	18
92/C 139/07	Invito a presentare proposte per un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore del capitale umano e della mobilità .....	19
92/C 139/08	Invito alla presentazione di proposte per progetti relativi allo sviluppo del mercato europeo dell'Informazione — Servizi d'informazione multimediali interattivi .....	21
92/C 139/09	Prestazione di servizi nell'ambito di esperimenti pilota di indicizzazione assistita mediante calcolatore di documenti con il thesaurus Eurovoc — Bando di gara .....	23

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

**Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu: 10,25 % per il mese di giugno 1992**

ECU <sup>(1)</sup>

(92/C 139/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

	1. 6. 1992	maggio <sup>(2)</sup>		1. 6. 1992	maggio <sup>(2)</sup>
Franco belga e lussemburghese	42,2914	42,2897	Dollaro USA	1,28418	1,26806
Corona danese	7,90865	7,93651	Dollaro canadese	1,54680	1,52014
Marco tedesco	2,05534	2,05496	Yen giapponese	163,066	165,727
Dracma greca	246,396	243,370	Franco svizzero	1,86528	1,88957
Peseta spagnola	128,068	128,462	Corona norvegese	8,01202	8,01795
Franco francese	6,90570	6,90836	Corona svedese	7,39818	7,40194
Sterlina irlandese	0,768374	0,769179	Marco finlandese	5,57785	5,58171
Lira italiana	1547,97	1546,87	Scellino austriaco	14,4651	14,4606
Fiorino olandese	2,31526	2,31332	Corona islandese	73,8021	73,8356
Scudo portoghese	170,052	171,063	Dollaro australiano	1,69485	1,67740
Sterlina inglese	0,700591	0,700002	Dollaro neozelandese	2,39721	2,36850

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

<sup>(2)</sup> La media mensile dei tassi dell'ecu sarà pubblicata ogni fine mese.

## ECU

29 maggio 1992

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,3021	Dollaro USA	1,27608
Corona danese	7,91171	Dollaro canadese	1,53742
Marco tedesco	2,05602	Yen giapponese	163,658
Dracma greca	245,773	Franco svizzero	1,86436
Peseta spagnola	128,162	Corona norvegese	8,01316
Franco francese	6,90297	Corona svedese	7,40319
Sterlina irlandese	0,768678	Marco finlandese	5,57980
Lira italiana	1548,53	Scellino austriaco	14,4695
Fiorino olandese	2,31558	Corona islandese	73,8469
Scudo portoghese	170,242	Dollaro australiano	1,68304
Sterlina inglese	0,699798	Dollaro neozelandese	2,38297

---

**APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)****(Classificazione delle merci)**

(92/C 139/02)

*Pubblicazione di note esplicative adottate in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato col regolamento (CEE) n. 1039/92 <sup>(2)</sup>*

La «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» <sup>(3)</sup> sono modificate come segue:

*Pagina «Capitolo 4/3»*

**0406      Formaggi e latticini**

Il testo seguente è aggiunto:

«Non sono considerati formaggi ai sensi di questa posizione i prodotti la cui materia grassa butirrica è stata sostituita, interamente o parzialmente, da altri tipi di grassi, per esempio vegetali (n. 1901 o 2106)».

*Pagina «Capitolo 17/2»*

**1701 99 10      Zuccheri bianchi**

Il testo seguente è aggiunto come paragrafo 3:

«Per la determinazione del tenore di saccarosio degli zuccheri bianchi, ai sensi della nota complementare 2 del capitolo 17, si deve applicare il metodo polarimetrico definito nella direttiva 79/796/CEE del 26 luglio 1979, allegato II, metodo 10 (GU n. L 239 del 22. 9. 1979, pag. 24)».

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42.

<sup>(3)</sup> Il testo delle note esplicative è attualmente disponibile in tutte le versioni linguistiche, tranne le versioni danese e greca che sono in corso di elaborazione e saranno pubblicate quanto prima.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di decisione del Consiglio relativa a un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati**

(92/C 139/03)

COM(92) 154 def.

*(Presentata dalla Commissione il 5 maggio 1992)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che con le decisioni 89/337/CEE<sup>(1)</sup> e 89/630/CEE<sup>(2)</sup> del Consiglio e con la direttiva ... del Consiglio, la Comunità ha riconosciuto l'importanza strategica della televisione ad alta definizione (HDTV) per l'industria europea dell'elettronica di consumo e per l'industria europea televisiva e cinematografica, ed ha definito il quadro strategico per l'introduzione in Europa dei servizi televisivi ad alta definizione;

considerando che la direttiva ... del Consiglio definisce un quadro giuridico di norme relative alla diffusione televisiva via satellite, compresa la televisione ad alta definizione (HDTV);

considerando che è nel pieno interesse dei consumatori europei attuare un passaggio progressivo alla televisione ad alta definizione basato su criteri di compatibilità e di progresso tecnico, al fine di evitare soluzioni di continuità e duplicazioni di investimenti;

considerando che la norma HD-MAC, prescelta come norma di diffusione europea per la televisione ad alta definizione non interamente digitale, è conforme a tali criteri di compatibilità e di progresso tecnico; che la norma D2-MAC rappresenta la migliore soluzione attualmente disponibile per lo sviluppo della televisione ad alta definizione e che l'impiego della norma D2-MAC con il formato di schermo panoramico 16:9 rappresenta la tappa principale in tale direzione;

considerando che l'articolo 8 della direttiva ... del Consiglio prescrive che la direttiva stessa sia corredata di misure commerciali a seguito della firma, ad opera delle parti interessate, di un protocollo d'intesa (MoU) che coordina le azioni dei vari firmatari e, se del caso, di misure simultanee intese ad agevolare la creazione di un mercato europeo per le norme D2-MAC ed HD-MAC;

considerando che dopo una consultazione per quanto possibile esaustiva, un certo numero di operatori economici del mercato di fornitura di servizi televisivi si propongono di firmare un protocollo d'intesa (MoU) in cui si impegnano ad offrire in tutta Europa servizi televisivi avanzati conformi alla norma D2-MAC nel formato 16:9;

considerando che gli obiettivi della strategia in vista dell'introduzione in Europa della televisione ad alta definizione (HDTV) costituiscono parte integrante della politica comunitaria nel settore audiovisivo; che essi debbono tener conto di altri obiettivi della medesima politica nella prospettiva dello sviluppo delle capacità europee nel settore audiovisivo, compresi obiettivi strutturali quali lo sviluppo del settore indipendente della produzione e lo sviluppo della produzione in paesi o regioni dotate di capacità più limitate nel settore audiovisivo;

considerando che per garantire l'introduzione di servizi televisivi avanzati in Europa, gli articoli 2 e 8 della direttiva ... del Consiglio prevedono una strategia globale, che comprende misure di accompagnamento corredate degli strumenti e misure finanziarie appropriate ai fini di incentivare la produzione di programmi;

considerando che in un primo tempo, per garantire lo sviluppo accelerato del mercato dei servizi televisivi

(<sup>1</sup>) GU n. L 42 del 25. 5. 1989, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 30.

avanzati conformemente alla strategia sopra indicata, saranno necessari incentivi finanziari intesi a ridurre i costi supplementari dovuti alla fase di avvio;

considerando che è opportuno definire una serie di obiettivi cui devolvere gli stanziamenti comunitari nella fase iniziale di sviluppo del mercato dei servizi televisivi avanzati;

considerando che è opportuno definire alcuni principi fondamentali da utilizzare nell'attuazione del piano di azione, compresi i criteri da applicare nella scelta dei progetti;

considerando che il trattato non prevede, per l'azione in questione, altri poteri salvo quelli di cui all'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Per il periodo a partire dalla data di adozione della presente decisione, fino al 31 dicembre 1996, è adottato un piano d'azione teso a garantire lo sviluppo accelerato del mercato dei servizi televisivi avanzati e via satellite e via cavo conformi alla norma D2-MAC, soprattutto nel formato 16:9, e alla norma HD-MAC.

Nel periodo sopra indicato, il piano d'azione deve conseguire i seguenti obiettivi:

- i) realizzare una massa critica di servizi televisivi via satellite conformi alla norma D2-MAC, soprattutto nel formato 16:9, o alla norma HD-MAC;
- ii) attivare un rilevante e crescente numero di reti televisive via cavo in grado di diffondere alla rispettiva utenza servizi di elevata qualità conformi alla norma D2-MAC in formato 16:9;
- iii) realizzare un rilevante e crescente volume di programmi nel formato 16:9 e di elevata qualità tecnica, tanto sul piano dell'immagine quanto su quello del suono, destinati alla diffusione da parte dei servizi sopra citati.

Gli stanziamenti comunitari sono diretti al conseguimento di tali obiettivi tramite incentivi tesi a coprire parte dei costi supplementari sostenuti dagli enti e società emittenti, dai produttori di programmi e dagli operatori delle reti televisive via cavo per la fornitura dei sopra citati servizi televisivi avanzati.

Una sintesi del piano d'azione e delle relative modalità di attuazione è riportata in allegato, che costituisce parte integrante della presente decisione.

#### *Articolo 2*

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del piano d'azione. A tal fine, la Commissione opererà in stretta collaborazione con i meccanismi attivati in applicazione dell'articolo 8 della direttiva ... del Consiglio.

2. I principi fondamentali da utilizzare nella realizzazione del piano d'azione, compresi i criteri da impiegare nella scelta dei progetti, sono riportati in allegato, che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La Commissione garantisce, tramite appropriati meccanismi di controllo, che gli stanziamenti comunitari siano assegnati in modo appropriato e che siano utilizzati per il conseguimento degli obiettivi comunitari previsti nel presente piano d'azione.

#### *Articolo 3*

A scadenza annuale, la Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale un rapporto d'avanzamento in merito all'attuazione del piano d'azione e all'assegnazione degli stanziamenti comunitari.

Un rapporto finale, redatto negli stessi termini, è sottoposto alle istituzioni di cui sopra una volta concluso il piano d'azione.

### **ALLEGATO**

#### **Sintesi del piano d'azione e delle relative modalità di attuazione**

##### **1. Scopo**

Il piano d'azione è inteso a garantire uno sviluppo accelerato, in Europa, del mercato dei servizi televisivi avanzati via satellite e via cavo conformi alla norma D2-MAC, soprattutto nel formato 16:9; e alla norma HD-MAC.

## 2. Filosofia

- i) Per realizzare uno sviluppo accelerato del mercato dei servizi televisivi avanzati via satellite e via cavo, è necessario predisporre tutti gli elementi necessari ad attivare la fornitura di tali servizi al domicilio dei relativi utenti o telespettatori. La televisione è un mezzo di comunicazione complesso che comprende e fonde insieme numerose funzioni tecniche e creative, con implicazioni tanto sul piano culturale quanto su quello commerciale. Le funzioni della televisione sono controllate da svariati settori delle industrie dell'audiovisivo, delle telecomunicazioni e dell'elettronica, i cui sforzi congiunti danno origine a una catena di servizi che vanno dalla creazione del segnale alla ricezione dello stesso da parte del consumatore.

Nessuna di queste singole funzioni o delle industrie che ne stanno alla base prevede un coinvolgimento del consumatore, in termini di tempo o di risorse finanziarie: al contrario, l'interesse del consumatore si manifesta all'atto del risultato finale, cioè dei servizi resi possibili dalla sopra citata catena di operazioni. Nel caso di un servizio d'interesse generale, i servizi potranno essere di vari tipi; potranno invece essere analoghi qualora si tratti di un servizio tematico e specializzato. Esse potranno essere finanziate in diversi modi: tramite canone, pubblicità o abbonamento.

La filosofia prescelta per accelerare lo sviluppo del mercato dei servizi televisivi avanzati via satellite e via cavo deve pertanto concentrarsi sul concetto di servizio. Un approccio frammentario, diretto di volta in volta a singoli elementi della catena dei servizi e in funzione di necessità particolari, risulterebbe pertanto fuorviante. È quindi necessario rivolgersi alla totalità degli elementi, nell'ottica del servizio: tale approccio costituirà la base del piano d'azione.

- ii) Saranno esaminate le proposte relative alla fornitura sul mercato di servizi televisivi conformi alla norma D2-MAC, soprattutto nel formato 16:9, o alla norma HD-MAC.

Conformemente alla filosofia sopra esposta, le proposte dovranno contenere tutti gli elementi della catena del servizio necessari per giungere al consumatore, vale a dire: le infrastrutture di diffusione via satellite, le infrastrutture di diffusione via cavo (se del caso), la disponibilità di programmi adeguati e di un numero sufficiente di apparecchi televisivi adeguati sul mercato interessato. Le proposte dovranno pertanto riguardare progetti relativi alla totalità del servizio, che tengano conto di tutti gli aspetti di cui sopra.

Si prevede che ogni proposta di servizio venga presentata da un consorzio, il cui responsabile sarà un ente o società emittente (successivamente denominato emittente), in quanto essi controllano a livello redazionale i servizi in questione. I consorzi dovranno prevedere il coinvolgimento di alcuni o della totalità dei seguenti attori: operatori via satellite, operatori di reti televisive via cavo, fabbricanti di apparecchiature.

I membri di un consorzio dovranno aver internamente sottoscritto un contratto di progetto in vista della fornitura del servizio proposto, con riserva della disponibilità degli stanziamenti comunitari. L'acquisizione o l'ordinazione di programmi da fonti indipendenti dall'emittente compresa nel progetto saranno oggetto di contratti distinti tra quest'ultima e il produttore dei programmi o il detentore dei relativi diritti d'autore.

## 3. Descrizione schematica della catena dei servizi e identificazione dei potenziali fattori di costo

L'introduzione di servizi avanzati via satellite e via cavo imporrà dei costi supplementari ai partecipanti alla catena del servizio, essenzialmente connessi al processo di transizione. Ad esempio, nelle prime fasi di sviluppo del mercato, per motivi commerciali le emittenti dovranno probabilmente diffondere il servizio avanzato in simulcast, parallelamente al servizio convenzionale in PAL o SECAM in formato 4:3. La produzione dei programmi potrà inizialmente rivelarsi più lenta o più complessa, fino a che il personale non si sia aggiornato e non siano comparse sul mercato apparecchiature più perfezionate. Malgrado il loro carattere transitorio, tali costi sono importanti perché frenano lo sviluppo del mercato; essi assumono una dimensione collettiva data la complessità e l'interdipendenza intrinseca della catena dei servizi.

La catena dei servizi e i potenziali fattori di costo supplementare rientrano in tre gruppi fondamentali:

1. le attività delle emittenti, compreso l'aggiornamento degli studi radiotelevisivi e la diffusione via satellite;
  2. la redistribuzione via cavo;
  3. la produzione e la conversione dei programmi.
- 3.1. *Le attività delle società emittenti, compreso l'aggiornamento degli studi radiotelevisivi e la diffusione via satellite.*

Per fornire un servizio di diffusione radiotelevisiva, l'emittente deve compilare una scaletta di programmi. I programmi possono essere prodotti internamente, oppure ordinati o acquistati all'esterno (vedi il punto 3.3 infra). Per quanto concerne la produzione interna, l'emittente può decidere, nel caso non l'abbia ancora fatto, di aggiornare il proprio studio radiotelevisivo attrezzandolo al funzionamento con componenti analogiche o digitali. L'emittente potrà inoltre decidere di aggiornare le proprie apparecchiature — tra cui telecamere, registratori, telecinema — per renderle compatibili con la norma D2-MAC in formato 16:9.

È inoltre probabile che le emittenti, ai fini di poter operare in un ambiente caratterizzato da due diversi rapporti d'immagine (ossia il 4:3 e il 16:9), vogliano aggiornare le proprie apparecchiature di elaborazione del segnale e di post-produzione (mixaggio, effetti speciali, montaggio, sistemi «*pan and scan*» per passare dal formato 16:9 al formato 4:3) apparecchiature per la conversione da una norma all'altra, e così via.

Malgrado i costi di «formazione» dovuti al cambiamento delle modalità di produzione insito nel passaggio da un ambiente in formato 4:3 a uno in formato 16:9, l'emittente sarà con ogni probabilità in grado di constatare che una volta realizzati i necessari investimenti di capitale, i costi reali di un programma prodotto internamente non sono più elevati di quelli di un servizio prodotto in PAL nel formato 4:3. Ciò non si verificherà però nel caso dei servizi in HD-MAC, la cui ben più elevata qualità dell'immagine comporta costi di produzione supplementari.

Data per ipotesi l'esistenza di un programma, in diretta o registrato, si riportano qui di seguito gli ulteriori processi che l'emittente e gli altri attori interessati devono affrontare per poterlo distribuire al telespettatore.

- i) Il segnale deve essere *codificato* in D2-MAC utilizzando un codificatore specifico prima della diffusione.
- ii) Se necessario, ad esempio nel caso di un servizio su abbonamento, il segnale deve essere *criptato*. Tale processo verrà effettuato all'interno del codificatore.

A seconda dei sistemi, il dispositivo di codifica/criptazione può essere localizzato o presso gli studi dell'emittente, oppure presso la stazione che effettua la tratta in salita verso il satellite. L'acquisizione di un dispositivo di codifica/criptazione (per ogni canale) rappresenta una spesa necessaria per la diffusione dei servizi in D2-MAC.

Analogamente, per i servizi realizzati conformemente alla norma HD-MAC, saranno necessari dei dispositivi di codifica/criptazione in HD-MAC.

- iii) Indipendentemente dalla collocazione del dispositivo di codifica, la diffusione via satellite comporterà per l'emittente i costi del trasporto del segnale dallo studio alla stazione terrestre che effettua la tratta in salita verso il satellite nonché i costi della suddetta tratta in salita. Se il segnale viene distribuito direttamente al telespettatore via cavo senza ricorrere ad alcun satellite intermediario, i costi equivarranno al trasferimento del segnale dallo studio alla terminazione principale (*head-end*) della rete via cavo.
- iv) Nel caso della diffusione via satellite, la tappa successiva è l'accesso a un transponder in grado di trasmettere il segnale ricevuto da terra o direttamente a domicilio del telespettatore nel quadro in un servizio di diffusione diretta a domicilio (DTH - *direct to the home*), e/o alle terminazioni principali (*head-ends*) delle reti via cavo per la redistribuzione a domicilio del telespettatore. Tale operazione comporta il costo di noleggio di un transponder satellitare.
- v) Supponendo che il telespettatore non sia ancora attrezzato per ricevere la televisione via satellite, egli dovrà acquistare un'antenna parabolica atta alla ricezione dei servizi in D2-MAC nel formato 16:9. Dovrà inoltre munirsi di un sintonizzatore ausiliario in grado di convertire i segnali via satellite in un formato 4:3 adatto a essere visualizzato al proprio apparecchio televisivo convenzionale oppure di un nuovo apparecchio televisivo in formato 16:9, già predisposto per la ricezione dei servizi diretti a domicilio (DTH) via satellite. In entrambi i casi, egli potrà aver bisogno di dispositivi di decriptazione ed eventualmente, di nuovi apparecchi (ad esempio, di un videoregistratore).

### 3.2. *Ridistribuzione via cavo*

I sistemi via cavo sono in grado di ricevere i segnali in D2-MAC presso le relative terminazioni principali (*head-ends*), direttamente dai satelliti o in alcuni casi, direttamente dagli studi delle emittenti.

- i) Perché un segnale diffuso via satellite possa essere distribuito su un sistema via cavo, esso deve essere captato da un'antenna parabolica presso la terminazione principale (*head-end*) della rete via cavo e, di norma, demodulato da FM (modulazione di frequenza — il sistema di modulazione utilizzato nei collegamenti satellitari) e quindi rimodulato in AM (modulazione di ampiezza — il sistema normalmente impiegato sulle reti via cavo). Inoltre, a seconda dei sistemi, prima della trasmissione sulla rete via cavo può essere necessario decriptare il segnale criptato ricevuto e quindi criptarlo nuovamente. A livello di terminazione principale, può essere inoltre necessario un sistema ad accesso condizionato/gestione su abbonamento. Pertanto, per poter realizzare le operazioni sopra descritte, l'operatore via cavo dovrà sostenere il costo derivante dall'acquisizione delle necessarie apparecchiature presso la terminazione principale.
- ii) Anche nel caso in cui i segnali ricevuti alla terminazione principale della rete via cavo (indipendentemente dal fatto che provengano direttamente dallo studio o via satellite) siano stati opportunamente preparati per la distribuzione via cavo, per effettuare quest'ultima operazione può essere necessario riconfigurare il sistema stesso via cavo. Tale eventuale esigenza varierà a seconda dei sistemi via cavo, e dipenderà dalle modalità di funzionamento e dalla tecnologia impiegata. Il costo di tale riconfigurazione necessaria ai fini di effettuare la distribuzione del segnale D2-MAC varierà pertanto a seconda dei casi.
- iii) Gli abbonati alle reti televisive via cavo che distribuiscono segnali D2-MAC nel formato 16:9 dovranno acquistare un adattatore supplementare per convertire tali segnali in modo atto a essere visualizzati sul loro apparecchio televisivo di tipo convenzionale in formato 4:3 oppure un nuovo apparecchio televisivo a schermo panoramico in formato 16:9 già predisposto per la ricezione di tali segnali. In entrambi i casi, gli abbonati potranno aver bisogno anche di dispositivi di decriptazione ed eventualmente di nuovi apparecchi (ad esempio, di un videoregistratore) conformi al nuovo formato.

### 3.3. *Produzione e conversione dei programmi*

Per la fornitura del servizio, l'emittente deve compilare una scaletta di programmi. Il servizio comprende tanto programmi che potranno essere prodotti internamente, utilizzando le infrastrutture dell'emittente stessa, come pure programmi prodotti all'esterno. Questi ultimi possono essere programmi già esistenti che vengono semplicemente acquistati oppure nuovi programmi ordinati espressamente dalla società emittente.

Tutte le emittenti attingeranno a questi due tipi di programmi e la percentuale dell'uno o dell'altro tipo varierà sensibilmente a seconda dei casi. La realizzazione di una scaletta di programmi adatta ad un servizio conforme alla norma D2-MAC nel formato 16:9 comporterà un costo differente per l'emittente, a seconda che i programmi siano prodotti internamente o all'esterno.

#### 3.3.1. *Programmi esistenti*

Le emittenti avranno accesso ad un certo numero di programmi esistenti, già in forma adatta all'elevata qualità delle emissioni in D2-MAC in formato 16:9 (ad esempio i lungometraggi realizzati posteriormente al 1952, cioè dopo l'effettiva introduzione nel cinema dei rapporti d'immagine migliorati per lo schermo panoramico).

I costi supplementari riguardano la copiatura della produzione realizzata in formato 16:9 su video tape, grazie all'apparecchio detto telecinema (il processo è denominato «*re-mastering*»).

#### 3.3.2. *Nuovi programmi prodotti all'esterno*

Nel caso in cui un'emittente ordini un programma ad un produttore esterno (indipendente), vi saranno inizialmente alcuni costi supplementari relativi alla produzione di tale programma in formato 16:9 e in conformità delle più elevate specifiche tecniche di qualità dello stesso. I costi in questione sono però di carattere transitorio e riguardano le tecniche e le prassi di produzione, attualmente ancora conformi alla produzione e all'impiego operativo del formato 4:3.

#### 3.3.3. *Nuovi programmi prodotti internamente*

Nel caso in cui un'emittente desideri produrre i programmi internamente, a seconda del livello di perfezionamento delle apparecchiature dei propri studi, essa dovrà accollarsi costi supplementari analoghi a quelli sopra citati, che varieranno di volta in volta a seconda dei programmi.

### 3.4. *Condizioni generali*

A questo punto, è opportuno sottolineare che nessun elemento della descrizione sopra riportata della catena dei servizi, compreso l'elemento produzione, dev'essere interpretato, nel contesto del piano d'azione, come oggetto di una scelta prioritaria tra le opzioni a disposizione delle emittenti. Queste ultime devono, nel corso della preparazione dei progetti da includere nel piano d'azione, prendere decisioni autonome nella materia di loro competenza, in base all'interpretazione delle rispettive esigenze. È evidente che il piano d'azione comporta anch'esso una serie di esigenze, oltre all'obiettivo prioritario dell'avvio di un numero rilevante di nuovi servizi avanzati. Tra tali esigenze si annoverano: la realizzazione di un rilevante e crescente numero di programmi in formato 16:9 per ciascun servizio e un'elevata qualità tecnica di suono e immagine. Spetta però alle emittenti *determinare le modalità* con cui conseguire tale obiettivo.

### 4. **Obiettivi**

Nel contesto dello scopo definito al precedente punto 1, è opportuno definire alcuni obiettivi indicativi dell'impatto degli stanziamenti comunitari che verranno impiegati per accelerare lo sviluppo del mercato. Nel corso dello svolgimento del piano d'azione, si tratterà pertanto di:

- i) realizzare una massa critica di servizi televisivi via satellite conformi alla norma D2-MAC, soprattutto nel formato 16:9, oppure conformi alla norma HD-MAC;
- ii) attivare un rilevante e crescente numero di reti televisive via cavo in grado di diffondere alla rispettiva utenza servizi di elevata qualità conformi alla norma D2-MAC in formato 16:9;
- iii) realizzare un rilevante e crescente volume di programmi nel formato 16:9 e di elevata qualità tecnica, tanto sul piano dell'immagine quanto su quello del suono, destinati alla diffusione da parte dei servizi sopra citati.

### 5. **Metodologia dei finanziamenti**

- i) Gli stanziamenti saranno devoluti ai progetti riguardanti la fornitura di un servizio completo, quale descritto al precedente punto 2. In altri termini, non si prevede di finanziare singolarmente alcun elemento della catena dei servizi, nel caso in cui tali elementi non costituiscano parte integrante della catena nel suo complesso.
- ii) Non sarà devoluto alcuno stanziamento alle apparecchiature destinate ai consumatori, indipendentemente dal fatto che siano destinate alla ricezione via satellite o via cavo. Si tratta di un problema di mercato: gli stessi fabbricanti di apparecchiature avranno tutto l'interesse ad offrire i rispettivi prodotti a prezzi tali da stimolare la domanda dei consumatori.
- iii) Per quanto concerne le reti televisive via cavo, l'elemento più appropriato cui potrà essere devoluto un finanziamento è l'apparecchiatura necessaria presso la terminazione principale della rete (*head-end*), descritta nel precedente punto 3.2. Il piano d'azione potrà coprire altri costi di riconfigurazione delle reti, a patto che tali investimenti siano:
  - a) redditizi;
  - b) indispensabili per il servizio avanzato in questione, e che
  - c) l'incidenza di tali investimenti sia ritenuta d'importanza fondamentale per la realizzazione dello scopo del piano d'azione.
- iv) I costi sostenuti dalle emittenti, descritti nel precedente punto 3.1 e comprendenti il processo di codifica/cryptazione, il trasporto dei segnali, il noleggio delle apparecchiature per la tratta in salita e il noleggio del trasponder del satellite rientrano, in linea di massima, nell'ambito di applicazione del piano d'azione. Le somme versate rappresenteranno una percentuale dei costi supplementari sostenuti dalle emittenti per la fornitura dei servizi avanzati.
- v) In caso di produzione di programmi interna, è opportuno sottolineare che, malgrado il rinnovo completo delle apparecchiature degli studi radiotelevisivi non rientri nell'ambito di applicazione del piano d'azione, alcuni investimenti in apparecchiature di produzione potranno essere coperti, a patto che:
  - a) siano redditizi;
  - b) siano specificamente richiesti dall'emittente che offre i servizi avanzati, ai fini della fornitura di tali servizi;
  - c) l'incidenza dell'investimento sia ritenuta d'importanza fondamentale per la realizzazione degli obiettivi del piano d'azione.

Le emittenti che prevedono di produrre i programmi internamente e che fanno richiesta di un finanziamento comunitario per l'aggiornamento dei rispettivi studi in vista di operare nel formato 16:9, devono essere al corrente che tale scelta limiterà le loro opportunità di finanziamento per quanto concerne la produzione dei singoli programmi.

- vi) Per quanto concerne i produttori indipendenti, l'intento è di renderli in grado di rispondere in modo adeguato alle richieste delle emittenti, con un'ampia gamma di programmi gradevoli, in quantità e di qualità tecnica adeguate. I produttori indipendenti dovranno in molti casi sostenere costi supplementari per soddisfare le esigenze delle emittenti per quanto concerne la qualità e il formato. Tali costi supplementari rientrano nell'ambito di applicazione del piano d'azione e possono pertanto essere in parte rimborsati.

Alcuni programmi televisivi esistenti e la maggior parte dei lungometraggi possono essere utilizzati nel formato 16:9, ma sono attualmente disponibili solo nel formato 4:3. Per consentire alle emittenti di acquisirli in vista della loro emissione in D2-MAC su schermo panoramico, è pertanto necessario convertirli nel formato 16:9. Tali costi supplementari rientrano nell'ambito di applicazione del piano d'azione e possono essere in parte rimborsati o al detentore dei diritti d'autore, nel caso si faccia carico della conversione di cui sopra, oppure all'emittente.

- vii) Riassumendo, gli stanziamenti comunitari sono destinati, in linea di massima, ai seguenti settori:
- a) attività delle emittenti, compreso l'aggiornamento degli studi radiotelevisivi e la diffusione via satellite;
  - b) redistribuzione via cavo;
  - c) produzione e conversione dei programmi.
- viii) La ripartizione di tali stanziamenti sarà attuata in base al principio del *duplice decremento*, vale a dire che:
- a) per incoraggiare l'avvio precoce dei servizi avanzati in obiettivo, i progetti avviati per primi saranno oggetto di un volume più significativo di stanziamenti;
  - b) conformemente alla politica che prevede che gli stanziamenti comunitari siano intesi ad attuare gli effetti economici della fase di avvio, gli stanziamenti assegnati ai progetti verranno progressivamente ridotti ogni anno di attivazione dell'incentivo.

## 6. Ripartizione indicativa interna dei finanziamenti

La ripartizione indicativa dei finanziamenti comunitari, espressa in termini percentuali, è la seguente:

- i) attività delle emittenti, compreso l'aggiornamento degli studi radiotelevisivi e la diffusione via satellite: 60-70 %,
- ii) redistribuzione via cavo: 5-15 %,
- iii) produzione e conversione dei programmi: 25 %.

Nella determinazione di tali percentuali è previsto un certo grado di flessibilità per tener conto delle eventuali esigenze derivanti dall'evoluzione del piano d'azione.

## 7. Principi e criteri di realizzazione

Le proposte di progetto saranno valutate secondo procedure che comportano la presenza di un elemento indipendente e terranno conto, tra l'altro, delle condizioni generali e specifiche del piano d'azione qui sotto riportate.

### 7.1. Principi generali — Equa distribuzione

Per poter essere prescelti per i finanziamenti, i progetti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

- i) attuare una ragionevole ripartizione dei progetti tra le varie persone giuridiche al fine di evitare ogni indebita concentrazione o la creazione di monopoli o cartelli;

- ii) essere ampiamente ripartiti sul piano geografico, per garantire una dimensione comunitaria;
- iii) prevedere una ragionevole partecipazione di produttori di programmi che risultino indipendenti dalle emittenti partecipanti al progetto;
- iv) essere conformi alle norme comunitarie in materia di concorrenza.

#### 7.2. *Criteri di selezione specifici*

A parità di condizioni i finanziamenti comunitari saranno attribuiti in via prioritaria ai progetti commercialmente redditizi, che soddisfino ai seguenti criteri:

- i) un'elevata percentuale di materiale in formato 16:9;
- ii) un elevato numero di telespettatori;
- iii) ottima qualità tecnica;
- iv) possibilità di servizi transfrontalieri;
- v) possibilità di una ragionevole partecipazione dei produttori di programmi che risultano indipendenti dalle emittenti.

#### 7.3. *Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi*

Il piano d'azione concerne tanto la produzione interna da parte delle emittenti quanto la produzione esterna.

Il finanziamento comunitario alla produzione e alla conversione dei programmi sarà strettamente connesso ai nuovi servizi in formato 16:9, pur avvantaggiando il settore nel suo complesso.

Per poter fruire di un finanziamento comunitario mirato, destinato di volta in volta ad un singolo programma, i produttori di nuovi programmi e i detentori dei diritti d'autore di determinati programmi esistenti, che possono essere utilizzati nel formato 16:9 ma che necessitano del processo di «*re-mastering*», devono essere in possesso di un ordinativo da parte di almeno una delle emittenti che partecipano alla realizzazione del piano d'azione, che si impegna a diffondere il programma in D2-MAC in formato 16:9 oppure in HD-MAC. La qualità tecnica di tali programmi deve consentire il loro utilizzo a breve termine nei servizi conformi alla norma D2-MAC in formato 16:9, come pure, a medio termine, nei servizi conformi alla norma HD-MAC.

Saranno istituiti meccanismi flessibili per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi tipi di programmi, compresi i costi di produzione supplementari derivanti dalla creazione di una scorta di programmi di repertorio, atti ad un uso prolungato (ad esempio serie televisive, manifestazioni culturali, e così via), come pure dalla creazione o «*re-mastering*» di programmi esistenti che possono essere utilizzati nel formato 16:9.

Si tratterà di meccanismi aperti che funzioneranno sulla base dei criteri generali di cui sopra, come pure dei criteri di selezione e finanziamento specifici di ciascun meccanismo. Tali criteri specifici devono essere ancora definiti in dettaglio e saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale entro tre mesi dalla data di adozione della presente decisione. Essi saranno applicati automaticamente, senza alcun giudizio di valore in merito all'approccio creativo. Il piano d'azione non dovrà in alcun modo interferire con le normali relazioni in corso tra le emittenti e i detentori esterni di diritti nei settori in questione.

**Proposta di direttiva del Consiglio sul rilascio e esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, esplorazione e estrazione di idrocarburi**

(92/C 139/04)

COM(92) 110 def. — SYN 412

(Presentata dalla Commissione l'11 maggio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

e contribuire ad un migliore sfruttamento delle risorse della Comunità;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e gli articoli 66, 100 A e 113,

considerando che a tal fine occorre introdurre norme comuni affinché ai procedimenti di concessione delle autorizzazioni di prospezione, esplorazione ed estrazione degli idrocarburi possano partecipare tutti gli enti provvisti dei necessari requisiti; che il rilascio delle autorizzazioni deve basarsi su criteri obiettivi, resi noti mediante pubblicazione e che anche le condizioni cui esso è subordinato devono essere rese note in anticipo a tutti gli enti che partecipano al procedimento;

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli Stati membri devono conservare la facoltà di subordinare l'accesso e l'esercizio di tali attività a limitazioni giustificate da motivi di interesse generale e al versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi, stabilendo le modalità del versamento in modo da non interferire nella gestione degli enti; che questa facoltà deve esercitarsi in maniera non discriminatoria; che ad eccezione di quelli legati all'esercizio di tale facoltà, non si devono imporre agli enti condizioni e obblighi non giustificati dalla necessità di gestire correttamente l'attività; che il controllo sulle attività degli enti deve limitarsi a quanto necessario per l'osservanza di tali obblighi e condizioni;

considerando che occorre adottare misure che consentano di realizzare progressivamente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali;

considerando che l'estensione delle aree costituenti oggetto di autorizzazioni e la durata di quest'ultime devono essere limitate in modo da evitare di riservare ad un ente un diritto esclusivo su zone il cui sfruttamento può essere effettuato in modo più efficace da diversi enti;

considerando che nella sua risoluzione del 16 settembre 1986, il Consiglio ha proposto, come obiettivo della politica energetica della Comunità e degli Stati membri, una migliore integrazione, libera dagli ostacoli agli scambi, del mercato interno dell'energia, per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, per ridurre i costi e per rafforzare la competitività economica<sup>(1)</sup>;

considerando anche che la Comunità è dipendente dalle importazioni per il suo approvvigionamento di idrocarburi; che occorre pertanto favorire il migliore sfruttamento possibile delle risorse situate nella Comunità;

considerando che l'attribuzione di un diritto di esclusiva per lo sfruttamento di una zona e il godimento di tale diritto durante il periodo previsto dall'autorizzazione costituiscono un giusto corrispettivo per i rischi assunti dagli enti; che questo corrispettivo supera ampiamente i rischi affrontati se un ente gode, per un periodo molto lungo o indeterminato, di un diritto di esclusiva su tutta una zona geografica senza che altri enti abbiano avuto la possibilità di accedere all'attività di sfruttamento di tale zona, né al momento della sua attribuzione, né in seguito; che ai fini di un utile massimo della presente diret-

considerando che occorre garantire l'accesso alle attività di prospezione, di esplorazione e di estrazione degli idrocarburi e al loro esercizio, secondo modalità che favoriscano una maggiore concorrenza nel settore, onde rafforzare l'integrazione del mercato interno dell'energia

(<sup>1</sup>) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.

tiva occorre prevedere modalità atte ad ovviare a questa situazione, nella misura in cui tale zona non è ancora pienamente sfruttata; che occorre tuttavia considerare le situazioni giuridicamente protette e prevedere che gli enti siano eventualmente risarciti secondo le disposizioni del diritto nazionale applicabile;

considerando che gli enti degli Stati membri devono poter usufruire, nei paesi terzi, di un trattamento comparabile a quello che hanno nella Comunità gli enti dei paesi terzi interessati, in virtù della direttiva; che occorre prevedere una procedura per raggiungere tale obiettivo;

considerando che la presente direttiva deve applicarsi alle autorizzazioni rilasciate dopo la data d'attuazione della direttiva; che occorre pertanto liberare gli enti che hanno beneficiato di un'autorizzazione rilasciata prima di questa data dalle condizioni e dagli obblighi che non potranno più essere imposti dopo tale data; che occorre tuttavia considerare le situazioni giuridicamente protette e prevedere che gli enti e altre parti interessate siano eventualmente risarciti secondo le disposizioni del diritto nazionale applicabile;

Considerando che le direttive 90/531/CEE (\*) e .../.../CEE si applicano agli enti del settore per quanto riguarda gli appalti di forniture, di opere e di servizi; che l'applicazione del regime alternativo di cui all'articolo 3 della direttiva 90/531/CEE è in particolare subordinata alla condizione che nello Stato membro che richiede l'applicazione di tale regime, le autorizzazioni siano rilasciate in modo non discriminatorio e trasparente; che uno Stato membro osserva tale condizione a decorrere dal momento e per tutto il tempo in cui si conforma agli obblighi della presente direttiva; che occorre pertanto adeguare la direttiva 90/531/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- 1) «autorità pubbliche»: le autorità definite all'articolo 1, punto 1 della direttiva 90/531/CEE;
- 2) «enti»: le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che chiedano o posseggano un'autorizzazione;
- 3) «autorizzazione»: ogni disposizione legislativa, regolamentare, amministrativa o contrattuale in base alla quale le autorità competenti degli Stati membri

(\*) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

autorizzano un ente ad esercitare, per proprio conto e a proprio rischio, il diritto esclusivo allo sfruttamento di un'area geografica per la prospezione, esplorazione e/o estrazione di idrocarburi;

- 4) «autorità competenti»: le autorità pubbliche competenti a rilasciare l'autorizzazione e a controllarne l'esercizio.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso non discriminatorio degli enti alle attività di prospezione, esplorazione ed estrazione degli idrocarburi, nonché l'esercizio non discriminatorio di tali attività.

2. Gli Stati membri possono negare, per motivi di difesa territoriale, l'accesso a tali attività e il loro esercizio in zone frontaliere ad enti effettivamente controllati da paesi terzi e/o da cittadini di paesi terzi.

3. L'uso della facoltà di cui al paragrafo 2 è subordinato all'accordo preventivo della Commissione la quale verifica che esso non comporti discriminazioni per enti diversi da quelli di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di vietare le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1 su parti del loro territorio, nella misura giustificata dalla difesa del territorio, dalla sicurezza della popolazione, dalla salute pubblica, dalla sicurezza dei trasporti, dalla protezione dell'ambiente, dalla sicurezza dei lavoratori e degli impianti e dalla gestione pianificata delle risorse di idrocarburi. Per gli stessi motivi, essi mantengono altresì la facoltà di sottoporre a condizioni l'esercizio di tali attività.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio di tali facoltà non provochi discriminazioni tra gli enti.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le autorizzazioni siano rilasciate in esito a procedimenti nei quali tutti gli enti interessati possano presentare domanda.

2. Questo procedimento è avviato:

- a) su iniziativa delle autorità competenti, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 90 giorni prima della data limite di presentazione delle candidature;
- b) a seguito della presentazione di una domanda da parte di un ente. La domanda viene pubblicata, sotto forma di avviso, nella *Gazzetta ufficiale delle Comu-*

*nità europee.* Ogni altro ente interessato dispone di un termine di almeno 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione, per presentare domanda.

L'avviso specifica il tipo di autorizzazione e le aree geografiche che sono o possono essere oggetto della domanda, nonché la data prevista per il rilascio dell'autorizzazione.

3. Il rilascio di un'autorizzazione determinato unicamente da cambiamenti nella denominazione o proprietà dell'ente titolare dell'autorizzazione preesistente o da cambiamenti nella composizione dell'ente stesso non è considerato come rilascio d'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1.

#### Articolo 5

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

- a) se la delimitazione delle aree geografiche non risulta da una precedente divisione geometrica del territorio, la superficie di ciascuna di esse sia determinata in modo da garantirne il miglior sfruttamento possibile sotto il profilo tecnico ed economico. A tal fine stabiliscono criteri oggettivi, di cui gli enti possano prendere visione prima della presentazione delle domande;
- b) la durata dell'autorizzazione non superi quanto necessario per concludere a buon fine le attività per le quali è stata concessa l'autorizzazione. Tuttavia le autorità competenti possono prorogare la durata dell'autorizzazione se lo sfruttamento ha subito ritardi a seguito di circostanze imprevedibili, quali difficoltà particolari connesse con la struttura geologica dell'area oppure una scoperta di idrocarburi imprevista che non può essere valutata e resa produttiva nei termini previsti;
- c) gli enti rimettano quanto prima a disposizione delle autorità competenti tutta l'area geografica o la parte di essa che essi rinuncino a sfruttare.

#### Articolo 6

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

- 1) le autorizzazioni siano rilasciate in base alle capacità tecniche e finanziarie degli enti nonché in base ad uno o più dei seguenti criteri:
  - a) le modalità che gli enti intendono adottare per lo sfruttamento dell'area geografica in questione;

b) l'efficacia e la responsabilità da essi dimostrata nell'ambito di altre autorizzazioni;

c) in caso di messa in vendita dell'autorizzazione, il prezzo che l'ente è disposto a versare per ottenerla;

questi criteri sono stabiliti e pubblicati prima dell'inizio del termine previsto per l'introduzione delle domande, nella loro Gazzetta ufficiale e nell'avviso di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

- 2) siano stabiliti e resi noti agli enti interessati, all'inizio del termine previsto per l'introduzione delle domande di autorizzazione, tutte le condizioni e i requisiti relativi all'esercizio o alla cessazione dell'attività, prescritti nell'ambito di autorizzazioni dello stesso tipo in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore alla data d'introduzione delle domande, indipendentemente dal fatto che siano previsti dall'autorizzazione o che la loro accettazione preventiva sia una condizione per il rilascio dell'autorizzazione stessa;
- 3) sia notificato a tutti gli enti interessati qualsiasi cambiamento relativo alle condizioni e ai requisiti di cui sopra, introdotto nel corso del procedimento;
- 4) siano applicati in modo non discriminatorio i criteri, le condizioni e i requisiti di cui al presente articolo;
- 5) siano comunicati i motivi della decisione a qualsiasi ente la cui domanda di autorizzazione sia stata respinta, se esso ne fa richiesta.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, nonché gli obblighi particolareggiati relativi ad un'autorizzazione specifica, siano giustificati esclusivamente dalla necessità di gestire correttamente lo sfruttamento dell'area geografica per la quale è richiesta l'autorizzazione, dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 oppure dal versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi. Le modalità del versamento di tale corrispettivo sono stabilite dagli Stati membri, nel rispetto dell'indipendenza gestionale degli enti.

2. Gli Stati membri provvedono a che il controllo degli enti nell'ambito delle autorizzazioni sia limitato a quanto necessario per assicurare l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi di cui al paragrafo 1. Essi adottano, in particolare, le misure necessarie affinché nessun ente sia obbligato, con disposizioni giuridiche, regolamentari o amministrative o mediante accordi o intese, a fornire informazioni sulle fonti attuali o fu-

ture dei suoi acquisti, se non su richiesta delle autorità competenti ed esclusivamente al fine di conseguire gli obiettivi dell'articolo 36 del trattato.

#### Articolo 8

1. Qualora, al 1° gennaio 1993, sussistano autorizzazioni rilasciate ad un ente secondo modalità che escludano la presentazione o l'esame di domande di altri enti, lo Stato membro interessato adotta opportuni provvedimenti affinché vengano concesse nuove autorizzazioni per le parti d'area geografica non ancora sfruttate a tale data.

2. Ai fini del primo paragrafo, sono considerate non ancora sfruttate le parti dell'area geografica che non sono state esplorate, per le quali non è stato chiesto l'accordo delle autorità competenti per l'estrazione oppure, se tale accordo non è prescritto, nelle quali l'estrazione non è incominciata:

- nei termini fissati nell'autorizzazione o, in mancanza,
- nei termini fissati nella legislazione, eventualmente per altre autorizzazioni oppure, in mancanza di siffatti termini,
- nel termine di cinque anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione.

3. Lo Stato membro interessato provvede affinché le domande per le nuove autorizzazioni di cui al paragrafo 1, possano essere presentate a decorrere dal 1° gennaio 1993.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'ente i cui diritti vengano limitati in applicazione del paragrafo 1 riceva un indennizzo di natura uguale a quella prevista dalla legislazione nazionale per analoghe limitazioni di diritti, giustificate da motivi di interesse pubblico.

#### Articolo 9

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'ordine generale incontrata, in diritto o in fatto, dalle proprie imprese nell'accesso alle attività di prospezione, esplorazione ed estrazione di idrocarburi e nel loro esercizio in paesi terzi.

2. La Commissione riferisce al Consiglio prima del 31 dicembre 1993 e successivamente ad intervalli periodici sulla situazione di tali imprese nei paesi terzi nonché sull'andamento dei negoziati avviati in forza del paragrafo

3 con questi paesi o nell'ambito di organizzazioni internazionali.

3. Ogniqualvolta riscontri in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 ovvero in base ad altre informazioni che un determinato paese terzo non concede alle imprese comunitarie, relativamente all'accesso alle attività di cui al paragrafo 1 o al loro esercizio, un trattamento analogo a quello concesso dalla Comunità alle imprese del paese terzo stesso, la Commissione avvia negoziati per porre rimedio a tale situazione. Se del caso, essa presenta un'apposita proposta al Consiglio.

4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, la Commissione, oltre ad avviare negoziati, può in qualsiasi momento autorizzare uno Stato membro, che abbia presentato domanda motivata, a negare il rilascio di un'autorizzazione ad un ente effettivamente controllato dal paese terzo di cui trattasi o da cittadini dello stesso. Si considera che la Commissione abbia dato la sua autorizzazione se essa non ha espresso parere negativo sulla domanda nei tre mesi successivi alla notifica della medesima da parte di detto Stato membro.

5. I provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità derivanti da accordi internazionali disciplinanti l'accesso alle attività di prospezione, esplorazione ed estrazione di idrocarburi e il loro esercizio.

#### Articolo 10

Ciascuno Stato membro pubblica ogni anno e comunica alla Commissione una relazione contenente informazioni sulle aree geografiche destinate allo sfruttamento, sulle autorizzazioni rilasciate, sugli enti titolari delle autorizzazioni e la loro composizione, nonché sulle stime delle riserve esistenti nel suo territorio.

#### Articolo 11

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti entro il 1° novembre 1992. Essi notificano senza indugio i cambiamenti intervenuti successivamente. La Commissione pubblica sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'elenco delle autorità competenti e degli eventuali cambiamenti.

#### Articolo 12

La presente direttiva si applica alle autorizzazioni rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 1993.

L'articolo 7 si applica altresì alle autorizzazioni rilasciate prima di tale data. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti e le altre parti interessate, i cui diritti siano limitati in applicazione della presente disposizione, ricevano un indennizzo di natura uguale a quello previsto dalla legislazione nazionale per analoghe limitazioni di diritti, giustificate da motivi di interesse pubblico.

#### *Articolo 13*

All'articolo 3 della direttiva 90/531/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Per le attività di sfruttamento di aree geografiche dirette alla prospezione o all'estrazione di petrolio o di gas naturale, i paragrafi da 1 a 4 si applicano come segue, a decorrere dalla data in cui lo Stato membro interessato si è conformato alle disposizioni della direttiva ... del Consiglio, del ..., sul rilascio e esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, esplorazione e estrazione di idrocarburi<sup>(1)</sup>:

- a) le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte a partire dalla suddetta data, fatto salvo il paragrafo 3;

- b) a partire dalla suddetta data, lo Stato membro di cui al paragrafo 4 deve comunicare soltanto le disposizioni relative all'osservanza delle condizioni elencate nei paragrafi 2 e 3.

---

(<sup>1</sup>) GU n. L ...»

#### *Articolo 14*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### *Articolo 15*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso n. IV/M.220 — Bibby/Finanzauto)**

(92/C 139/05)

1. In data 25 maggio 1992 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (<sup>1</sup>). Per effetto di tale concentrazione l'impresa J. Bibby & Sons plc (Bibby), appartenente a Barlow Rand Ltd, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo di Finanzauto.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bibby: produzione e distribuzione, soprattutto nel Regno Unito, di elevatori ed apparecchi di manutenzione.
- Barlow: diverse attività industriali, basata in Sud Africa.
- Finanzauto: vendita e leasing di equipaggiamento movimento terra, elevatori e motori industriali in Spagna e Portogallo.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [fax n. (32-2) 236 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.220 — Bibby/Finanzauto, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg 150  
B-1049 Bruxelles

---

(<sup>1</sup>) GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**Comunicazione relativa ad un invito aperto a presentare proposte di progetto nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali (settori 1 e 2) Brite/EuRam II**

(92/C 139/06)

A seguito delle decisioni del Consiglio relative al terzo programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico <sup>(1)</sup> (1990-1994) e al programma specifico nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali <sup>(2)</sup>, la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato <sup>(3)</sup> un invito a presentare proposte per progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico, nonché per misure di accompagnamento.

La presente comunicazione mira a informare i potenziali candidati di un invito aperto per premi di fattibilità, attività di ricerca cooperativa e attività di formazione specifica, facente parte dell'invito a presentare proposte sopramenzionato, che resterà aperto fino al dicembre 1993, sempreché continuino a sussistere i necessari finanziamenti.

Le piccole e medie imprese sono invitate a presentare proposte per premi di fattibilità e attività di ricerca cooperativa (CRAFT).

Tecnici sono invitati a presentare la loro candidatura per attività di formazione specifica.

1. I premi di fattibilità sono sovvenzioni a singole PMI, per coprire un massimo del 75 % dei costi, fino a concorrenza di 30 000 ecu, per ricerche intraprese entro un periodo di 9 mesi dirette a stabilire la fattibilità di un'idea, di un processo o di un materiale di carattere innovativo al fine di dimostrare ai potenziali partner la capacità della PMI di concorrere a un successivo invito a presentare progetti di ricerca industriale Brite/EuRam.

I premi sono messi a disposizione di PMI indipendenti, con una base tecnologica e aventi sede nella Comunità europea.

2. CRAFT è una forma di ricerca nella quale le imprese, in particolare le PMI, che devono affrontare un problema tecnico comune a uno o più settori industriali, si riuniscono e affidano a un organismo terzo (istituto di ricerca, università o impresa) il compito di svolgere atti-

vità di ricerca e sviluppo per trovare una soluzione al loro problema.

Il contributo della Comunità alla ricerca cooperativa sarà pari a un massimo del 50 % dei costi totali, che dovranno essere compresi tra 400 000 e 1 000 000 di ecu per un periodo da 1 e 2 anni. La ricerca cooperativa sarà oggetto di una procedura di valutazione in due fasi. Nella fase 1 sono richieste almeno due PMI di Stati membri diversi; nella fase 2, almeno 4 PMI di almeno due Stati membri.

3. Sono previsti tre tipi di attività di formazione specifica.

Borse di ricerca e sovvenzioni: gli scienziati aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Commissione economica europea possono presentare domanda di borse di studio nel quadro di progetti di ricerca in corso. Sono ammissibili solo le domande appoggiate dal coordinatore del progetto, d'intesa con gli altri partner del progetto. Le sovvenzioni sono assegnate all'organismo ospitante, che deve essere parte del consorzio, a copertura delle spese per la formazione e mobilità del candidato.

Sussidi e sostegni specifici per corsi e conferenze: i consorzi di progetto esistenti possono impiegare tali sussidi per l'assunzione temporanea di ricercatori ed esperti al fine di meglio valorizzare i risultati del lavoro di ricerca svolto dai consorzi. Altri sussidi sono previsti per l'organizzazione di corsi e conferenze diretti ad addestrare tecnici europei all'esecuzione di compiti specifici connessi alla ricerca industriale, nonché allo sviluppo tecnologico e all'utilizzazione dei risultati.

4. Informazioni dettagliate circa le procedure per la presentazione delle proposte relative all'invito aperto, ivi comprese le istruzioni per i candidati, sono disponibili a richiesta. Tutta la corrispondenza riguardante la presente comunicazione deve essere indirizzata a:

— Commissione delle Comunità europee, DG XII-C, Brite/EuRam, rue Montoyer 75, B-1040 Bruxelles, tel. (32 2) 235 23 45, telefax (32 2) 235 80 46.

<sup>(1)</sup> Decisione 90/221/Euratom/CEE, GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

<sup>(2)</sup> Decisione 91/506/CEE, GU n. L 269 del 25. 9. 1991, pag. 30.

<sup>(3)</sup> Invito a presentare proposte 91/C 333/10, GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 13.

**Invito a presentare proposte per un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore del capitale umano e della mobilità**

(92/C 139/07)

In base alla decisione del Consiglio sul terzo programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico <sup>(1)</sup> (1990-1994) e su programma specifico nel campo del capitale umano e della mobilità <sup>(2)</sup>, la Commissione delle Comunità europee invita a presentare proposte di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico e relative misure di accompagnamento.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione sul programma specifico, viene stabilito un programma di lavoro che definisce nei particolari gli scopi e i tipi di progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da adottare.

Ricercatori individuali ed organismi in possesso dei requisiti sono invitati a presentare proposte per le aree e le attività contemplate dal programma di lavoro definito qui di seguito.

L'obiettivo centrale del programma è quello di accrescere la quantità e la qualità delle risorse umane disponibili in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico all'interno della Comunità.

È applicabile a tutti i campi delle scienze esatte e naturali nonché a quei settori delle scienze economiche, sociali ed umane che rivestono particolare importanza per la competitività europea.

Informazioni dettagliate sulle procedure di presentazione delle proposte, sui contratti che veranno stipulati e i documenti di riferimento sulle attività e gli argomenti di ricerca, sono disponibili, su richiesta, alla Commissione. Tutta la corrispondenza relativa a questo invito deve essere indirizzata a:

— Capitale umano e mobilità, presentazione proposte, Commissione delle Comunità europee, DG XII, direzione H, rue Montoyer 75, B-1040 Bruxelles, tel. (32 2) 236 61 89, telex 21877 COMEU B, telefax (32 2) 235 06 56.

I candidati devono assicurarsi che le proposte siano recapitate presso gli uffici della Commissione (all'indirizzo sopraindicato) entro le ore 17.00 al più tardi.

Il programma di lavoro è sostanzialmente il seguente:

**I. Sistema comunitario di borse per la formazione alla ricerca**

L'obiettivo principale di questa attività è la formazione di giovani ricercatori europei. In particolare di livello post-dottorale, in un paese della Comunità che non sia quello d'origine. È considerato di livello post-dottorale un ricercatore che abbia almeno sei anni di formazione superiore e sia in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo equivalente oppure che abbia un'esperienza di due anni di ricerca posteriori a un secondo ciclo di studi superiori. Nell'applicazione di questa definizione, si terrà conto delle differenze di terminologia esistenti nei vari Stati membri. Le borse sono assegnate, in generale, per un periodo fino a due anni e possono essere prolungate di un ulteriore anno per i ricercatori che provengono da regioni meno favorite e che vi devono fare ritorno.

Le borse potranno parimenti essere assegnate a: a) ricercatori a livello dottorale segnatamente nelle discipline in cui vi sia penuria di ricercatori a livello post-dottorale; b) ricercatori affermati, sia per una specifica formazione in un campo diverso dal proprio che per creare centri di formazione nelle regioni meno favorite delle Comunità europee.

La Commissione rivolge un invito a presentare proposte a tutti gli organismi interessati ad ospitare i beneficiari delle borse. Questi organismi possono essere:

- (i) gruppi di ricerca o laboratori individuali;
- (ii) gruppi di ricerca o laboratori raggruppati per costituire delle reti intraeuropee;
- (iii) istituzioni dotate di grandi installazioni.

Questo invito è riproposto annualmente e l'elenco dei centri selezionati sarà pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il termine ultimo di presentazione per il primo turno di selezione è fissato al 3. 7. 1992.

Simultaneamente, la Commissione rivolge un invito a presentare proposte a ricercatori individuali, i quali possono rivolgersi:

- a) direttamente ai centri selezionati dalla Commissione, con riferimento alla pubblicazione dell'elenco annuale;

<sup>(1)</sup> GU n. L 117 del 8. 5. 1990, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 24. 4. 1992, pag. 1.

b) alla Commissione, unitamente ad un centro di propria scelta.

L'invito rivolto ai ricercatori privati è aperto su base permanente. In 1992, è prevista una prima selezione per l'inizio di agosto. In vista dell'utilizzazione del bilancio 1993, una seconda selezione è prevista per l'inizio di novembre 1992. Dal 1993 in poi sono previste tre selezioni per anno.

I criteri di selezione per i centri comprendono la qualità e l'adeguatezza dell'istituto ospitante, la sua capacità di attrarre ricercatori qualificati, i suoi precedenti nella formazione dei ricercatori e, se del caso, l'impatto sulla coesione sociale ed economica.

I criteri di selezione per i ricercatori candidati comprendono il curriculum vitae, la qualità scientifica e tecnologica del progetto che il ricercatore intende sviluppare in relazione alla politica comunitaria in materia di ricerca e, se del caso, l'impatto sulla coesione sociale ed economica.

Il contributo finanziario delle Comunità europee coprirà tutte le spese relative al ricercatore (spese di mantenimento, di viaggio, di pubblicazione) entro limiti fissati ed alcuni costi amministrativi e di ricerca che, di norma, non devono superare il 15 % della dotazione comunitaria per ogni caso individuale.

## II. Reti di ricerca per la cooperazione scientifica e tecnica

Nell'ambito di questa attività, la Comunità fornirà un sostegno alle reti di gruppi di ricerca o di laboratori associati attorno ad un progetto od un tema scientifico.

Come regola generale, tali reti comprendono 5 laboratori o gruppi di ricerca di almeno 3 Stati membri. Sarà particolarmente incentivata l'associazione di laboratori di alta qualità con laboratori promettenti, situati in regioni meno favorite della Comunità. Possono essere eccezionalmente favoriti il gemellaggio o le reti di meno di 5 centri, a condizione che contribuiscano alla creazione di una comunità scientifica e tecnica genuinamente europea. Le reti possono essere formate da laboratori di ricerca pubblici o privati o dalla combinazione di entrambi i tipi.

I criteri di selezione comprendono l'eccellenza scientifica del lavoro proposto, l'appropriatezza degli argomenti, l'originalità e la novità dell'approccio, il valore aggiunto per la scienza europea e l'impatto sulla coesione sociale ed economica.

Il contributo finanziario della Comunità coprirà, in generale, il 100 % dei costi marginali. Le spese relative ai ricercatori (spese di mantenimento e di viaggio) ammonteranno al 60 % dell'importo totale del contributo e alcune spese di ricerca nonché alcuni costi amministrativi saranno coperti dal restante 40 %.

Questo invito è aperto su base permanente ed il termine ultimo per la prima selezione è fissato al 3. 7. 1992.

## III. Grandi installazioni scientifiche e tecniche

Questa azione permetterà l'accesso a grandi installazioni scientifiche o tecniche, già esistenti all'interno della Comunità, da parte di ricercatori comunitari per i quali tale accesso sarebbe in pratica difficile. In particolare, questa azione fornirà opportunità di formazione avanzata a ricercatori europei, principalmente a livello post-dottorale, agevolando l'utilizzo di tali installazioni.

Per grande installazione si intende un'installazione od un gruppo di installazioni aventi capacità complementari, che richieda un sostanziale investimento iniziale.

La Commissione rivolge un invito alla presentazione di proposte ad organismi dotati di tali installazioni, fissando il termine ultimo al 3. 7. 1992. Le proposte devono essere accompagnate da dichiarazioni di interesse da parte di utenti potenziali. Un secondo invito sarà pubblicato unitamente all'elenco degli organismi preselezionati allo scopo di ottenere proposte abbinare attrezzature-utenti.

I criteri di selezione comprendono la qualità e il carattere unico dell'installazione, l'interesse dimostrato dai potenziali utenti, la qualità degli esperimenti scientifici proposti, il rapporto costi/benefici del contributo comunitario e l'importanza che l'installazione riveste per la Comunità in relazione al potenziale scientifico e tecnico complessivo a disposizione.

40 % dell'ammontare complessivo del contributo comunitario coprirà le spese relative ai ricercatori (spese di mantenimento e di viaggio). Il restante 60 % coprirà le spese connesse all'utilizzo dell'attrezzatura e i costi amministrativi.

#### IV. Conferenze europee

I partecipanti all'azione possono essere organismi, associazioni scientifiche o società culturali che organizzano serie di incontri ad alto livello per discutere le più recenti attività nei campi scientifici e tecnologici di punta.

Un'Euroconferenza comprende una serie di riunioni ad alto livello su un soggetto o tema specifico, durante le quali specialisti incontreranno giovani e promettenti ricercatori per discutere il loro lavoro e le loro idee.

L'invito alla presentazione delle proposte per questa azione è aperto su base permanente. Il termine ultimo per partecipare alla prima selezione è fissato al 3. 7. 1992.

Il contributo finanziario della Comunità coprirà le spese connesse alla partecipazione dei giovani ricercatori, dando la precedenza a quelli provenienti dalle regioni meno favorite; potrà eventualmente coprire i costi amministrativi, entro un massimale del 10 % della sovvenzione totale.

### Invito alla presentazione di proposte per progetti relativi allo sviluppo del mercato europeo dell'informazione

#### Servizi d'informazione multimediali interattivi

(92/C 139/08)

In seguito alla decisione del Consiglio 91/691/CEE del 12. 12. 1991, che approva un programma per la creazione di un mercato interno dei servizi d'informazione (IMPACT 2), la Commissione delle Comunità europee sollecita proposte e progetti destinati alla creazione di servizi d'informazione multimediali interattivi.

Per servizi d'informazione multimediali interattivi si intendono, ai fini del presente avviso, raccolte d'immagini, testo, dati, se del caso con sonoro, video animazione e simulazione, comprendenti meccanismi di ricerca ed interfacce interattive. I servizi possono essere offerti su mezzi ottici digitali da utilizzarsi su apparecchiature autonome o essere trasmessi a mezzo canali di telecomunicazione.

Il presente invito mira alla creazione di servizi multimediali destinati ad un ampio mercato professionale e di consumo, con riferimento a quattro settori tematici:

- *Arte in Europa*, ad esempio pittura, architettura, musica e scultura;
- *Informazioni generali sull'Europa*, ad esempio paesaggi, località storiche, città, posti interessanti, aree ricreative, folclore, clima, risorse naturali ecc.;
- *Questioni igienico-sanitarie di interesse per un vasto pubblico*, ad esempio allevamento dei bambini, forma fisica, ambiente, nutrizione;

— *Sussidi per la manutenzione di attrezzature tecniche*, come ad esempio veicoli, apparecchiature elettroniche, impianti industriali. Inoltre, potranno essere prese in considerazione un numero limitato di proposte particolarmente interessanti in altri settori, quali ambiente, salute, nutrizione, sport o specifiche applicazioni industriali.

Gli obiettivi della presente azione, che dovranno essere corroborati dai progetti in argomento, sono i seguenti:

- stimolare produzione ed impiego di servizi d'informazione tali da offrire nuove modalità di accesso e utilizzazione dell'informazione elettronica in un ambiente internazionale e multilingue;
- contribuire alla creazione e consolidamento di ambienti di produzione IMM che comprendano la catena di strutture organizzative che va dai fornitori dei contenuti a distributori e utenti finali;
- valorizzare nuove opportunità di accresciuta cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle PMI;
- contribuire a sviluppare la competitività degli operatori in un mercato allo stato nascente.

Il contributo finanziario della Comunità sarà erogato sulla base di una partecipazione ai costi conformemente all'articolo 3 (4) della citata decisione del Consiglio. I progetti si svolgeranno in due fasi: una fase di definizione, con durata fino a sei mesi, e quindi, successiva-

mente ad una ulteriore selezione, una fase di implementazione con durata fino a 12 mesi. I titolari delle proposte devono essere in grado di dare inizio alla fase di definizione il 15. 1. 1993.

L'iniziale contributo finanziario della Comunità per la fase di definizione sarà pari, in generale, al 50 % dei costi consentiti, ovvero al 65 % di tali costi nel caso di piccole e medie imprese, o di imprese con sede in regioni meno favorite, fino ad un massimo di 50 000 ECU per progetto. Il successivo cofinanziamento della fase d'implementazione di un numero ridotto di progetti potrà raggiungere il 50 % dei costi di sviluppo, fino ad un massimo di 250 000 ECU di sostegno comunitario per progetto. La selezione dei progetti da sostenersi durante la fase d'implementazione sarà effettuata successivamente ad una revisione di quelli che avranno portato a termine con successo la fase di definizione.

Le proposte devono interessare gli obiettivi citati. Esse dovranno inoltre essere conformi ai seguenti criteri e condizioni:

- Devono interessare organizzazioni indipendenti provenienti da almeno due Stati membri.
- Devono comprendere un ventaglio minimo di competenze necessarie, come ad esempio: competenze per quanto riguarda l'argomento delle informazioni, compreso l'accesso alle relative fonti; esperienza tecnica in materia dei vari aspetti relativi a sviluppo e produzione multimediale; competenza in materia editoriale o di altre forme di distribuzione; competenza in materia di marketing.
- I proponenti principali dovrebbero essere costituiti da organizzazioni del settore privato, e le proposte dovrebbero di preferenza prevedere l'attiva partecipazione di PMI.
- Le proposte devono evidenziare il modo in cui il progetto contribuirà allo sviluppo del mercato dell'informazione europea nel suo complesso, mediante ad esempio l'apertura di nuovi mercati od un effetto moltiplicatore su ulteriori sviluppi.

- Le proposte devono evidenziare la maniera in cui l'accesso all'informazione ne ricaverà significativi benefici per quanto riguarda gli specifici fabbisogni di utenti in diversi ambienti nazionali e linguistici.
- I progetti dovranno predisporre adeguate risorse finanziarie, manageriali, tecniche e materiali al fine di assicurare il successo degli stessi.
- Gli sviluppi dovrebbero avvalersi, per quanto possibile, degli esistenti standard internazionali in materia di struttura dei documenti e codificazione dell'informazione, dei servizi di telecomunicazione, di formazione dei media e di interfacce per gli utenti.
- I proponenti devono dimostrare in maniera convincente per quale motivo il sostegno richiesto sia essenziale per il progetto, e perchè tale sostegno debba essere fornito a partire dal bilancio della Comunità.
- I proponenti devono dimostrare la disponibilità di fondi sufficienti per il finanziamento della rispettiva aliquota dei costi progettuali. I proponenti devono essere in grado d'indicare in quale modo sarà finanziata la fase d'implementazione.

Un pacchetto informativo comprendente informazioni particolareggiate sulle procedure per la presentazione delle proposte nonché un documento tecnico di guida ai proponenti è disponibile su richiesta all'indirizzo seguente:

- Commissione delle Comunità europee, IMPACT Central Office, Direzione Generale XIII-B2, Edificio Jean Monnet C4/33, L-2920 Lussemburgo, Fax (352) 43 01 31 90, 43 01 28 47.

Le proposte possono essere redatte in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità, di preferenza con traduzione inglese. Le proposte devono essere inviate in triplice copia all'indirizzo di cui sopra, e devono pervenire alla Commissione entro il 14. 8. 1992 (17.00).

**Prestazione di servizi nell'ambito di esperimenti pilota di indicizzazione assistita mediante calcolatore di documenti con il thesaurus Eurovoc**

**Bando di gara**

(92/C 139/09)

**1. Organismo che aggiudica l'appalto**

Commissione delle Comunità europee, direzione generale delle telecomunicazioni, delle industrie, dell'informazione e dell'innovazione, servizio XIII/D/5, programma Insis, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, tel. (32 2) 299 22 46, telefax (32 2) 299 02 86.

**2. Procedura di aggiudicazione dell'appalto**

Bando di gara con procedura aperta.

**3. Oggetto dell'appalto**

Nell'ambito del programma Insis la direzione generale degli studi del Parlamento europeo intende effettuare uno o più esperimenti pilota di indicizzazione automatica o assistita di documenti e, eventualmente, di formulazione automatica o assistita di quesiti per il tramite del Thesaurus multilingue Eurovoc (pubblicato in allegato alle tabelle della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee).

La o gli esperimenti pilota verteranno su un numero limitato di documenti e su una o due lingue soltanto. L'obiettivo è quello di dimostrare la fattibilità tecnica ed economica dell'indicizzazione automatica o assistita dei documenti e, eventualmente, dei quesiti. Qualora un esperimento non verta sull'indicizzazione dei quesiti, resta fermo l'obiettivo di valutare la possibilità di realizzarla nell'ambito di un successivo contratto. In ogni caso lo o gli esperimenti pilota serviranno in via sussidiaria a valutare la possibilità di estendere il sistema a tutti quanti i documenti del Parlamento europeo riutilizzando tre sole lingue nell'ambito di un successivo contratto.

I prodotti offerti dovranno essere disponibili senza che sia necessario ricorrere a ulteriori sviluppi e, preferibilmente, essendo già forniti di riferimenti commerciali.

L'obiettivo della sperimentazione riguarda l'applicazione di detti prodotti a un Thesaurus preesistente, l'Eurovoc.

Detti prodotti devono avvalersi delle tecniche del tipo «sistemi esperti»; non saranno accettati i sistemi basati su una semplice analisi sintattica delle parole presenti nel testo.

A seconda dei risultati dell'esperimento, il segretario generale del Parlamento europeo si riserva il diritto di non darvi nessun seguito ovvero di selezionare una delle offerte per l'impiego operativo del prodotto proposto.

**4. Modalità**

Le offerte possono essere presentate da qualsiasi ditta, ente o organismo con sede nella Comunità.

I criteri di valutazione delle offerte si baseranno sulla formazione, l'esperienza e la condizione dell'offerente, sull'offerta tecnica e in particolare sul personale proposto, sui mezzi suggeriti per assicurare il sostegno tecnico e il coordinamento con il Parlamento e sul costo.

Gli interessati sono invitati a richiedere per posta o per telefax il capitolato all'indirizzo seguente:

— Parlamento europeo, direzione generale degli studi, divisione basi documentarie, applicazioni informatiche e tabelle analitiche delle discussioni, all'attenzione del sig. Wattiau, edificio Schuman, plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, Telefax (352) 43 93 17.

**5. Modalità di presentazione**

L'offerta va presentata tenendo conto di quanto segue:

Per ciascun esperimento pilota dovranno tenersi un certo numero di riunioni e almeno due dimostrazioni nei locali del Parlamento europeo di Lussemburgo, senza nessun obbligo di acquistare una licenza del prodotto per l'esperimento pilota. I sistemi di utilizzo disponibili al Parlamento europeo sono Unix e MS-DOS.

L'offerta dovrà essere presentata in ecu e vertere su una presentazione di servizi che potrà aver luogo durante i dieci mesi successivi alla firma del contratto. Il pagamento del contratto avverrà in tre rate: 20 % alla firma, 30 % alla prima dimostrazione; 50 % al termine dell'esperimento.

Poiché le Istituzioni comunitarie sono esentate da ogni diritto, imposta e tassa come stabilito dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, i prezzi delle offerte dovranno essere calcolati al netto dei diritti, imposte e tasse.

Le istituzioni comunitarie devono poter conservare un diritto di proprietà sugli sviluppi da esse stesse finanziati per consentire tecnicamente l'utilizzo commerciale del prodotto che formerà oggetto di un esperimento pilota.

L'offerta dovrà essere redatta in cinque esemplari. Il capitolato è disponibile in lingua inglese. Esso verrà fornito franco di spese in detta lingua, mentre la guida per l'uso di Eurovoc sarà disponibile in lingua inglese o francese.

Gli offerenti che non disponessero di una edizione su carta del Thesaurus EUROVOC dovranno acquistarla a loro spese presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Gli offerenti la cui offerta sarà prescelta per un esperimento pilota potranno disporre di una versione del Thesaurus su nastro magnetico senza alcuna spesa unicamente per detto esperimento.

#### 6. Modalità di invio o di deposito:

Le offerte dovranno essere inviate entro e non oltre il 13.7.1992.

— La spedizione dovrà avvenire in doppia busta. Le due buste saranno entrambe chiuse: quella interna recherà oltre all'indicazione del servizio destinatario indicato nel bando di gara, la mezione «Bando di gara n. n° 91/C/... della ditta ... Da non aprirsi da parte del servizio Corriere». Saranno escluse le buste adesive che possono essere aperte e richiuse senza lasciare traccia.

— La trasmissione delle offerte avviene, a scelta dei concorrenti:

tramite la posta, obbligatoriamente per lettera raccomandata all'indirizzo amministrativo indicato al precedente punto 4,

oppure mediante deposito presso il segretariato della divisione di cui al precedente paragrafo 4 entro le ore 17.00.

Quale prova della trasmissione, fanno fede:

il timbro postale o

la ricevuta datata e sottoscritta dal funzionario della divisione che ha ricevuto l'offerta.

— L'offerta dovrà restare valida per 6 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando di gara.

#### 7. Informazioni supplementari

Ulteriori informazioni sui servizi richiesti possono essere ottenute all'indirizzo indicato al precedente punto 4 presso il funzionario responsabile: sig. Wattiau, tel. (352) 43 00-23 92, telefax (352) 43 93 17.

